

# Guida Credito d'imposta Formazione 4.0



**CENTRO EUROPEO  
DI STUDI MANAGERIALI**  
Formazione, Consulenza e Studi Aziendali

# Credito d'imposta Formazione 4.0

Anche per l'anno 2020 è possibile accedere al **Bonus Formazione 4.0** per promuovere l'**aggiornamento delle skill dei dipendenti** nell'ambito delle **tecnologie dell'Industria 4.0**. Gli incentivi possono essere recuperati attraverso il credito d'imposta (Rif. Legge n.160 del 27/12/2019 articolo 1, commi 210-217).



## Le principali novità 2020

- Lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i **contratti collettivi aziendali o territoriali**
- La misura del beneficio potrà arrivare al **60% dell'importo** se l'attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati
- Le attività di formazione possono essere commissionate anche agli **Istituti tecnici superiori**

*Per tutti gli altri aspetti non citati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018 (e nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).*



## Che cos'è e a cosa serve il credito d'imposta per il Bonus Formazione

Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato introdotto nell'ambito del **Piano nazionale Impresa 4.0** e consiste in un'agevolazione rivolta a tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Serve a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale in riferimento alle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**: le cosiddette **tecnologie abilitanti** (Fonte Mise).

Le tecnologie abilitanti individuate sono raggruppate in 9 categorie:

- Advanced manufacturing solution:** robot collaborativi interconnessi e programmabili
- Additive manufacturing:** uso delle stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitale
- Augmented reality:** realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
- Simulation:** simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
- Horizontal/Vertical integration:** integrazione dati lungo tutta la catena del valore
- Industrial internet:** comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti
- Cloud:** gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti
- Cybersecurity:** sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti
- Big Data & Analytics:** Analisi di base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi.



## A chi si rivolge il Bonus Formazione 4.0

### Il beneficio è rivolto a:

- le imprese **residenti nel territorio dello Stato**, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali
- gli **enti non commerciali** residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa
- le imprese **residenti all'estero** con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

\*\*\* Sono escluse dal beneficio, invece, le "imprese in difficoltà", così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014 e i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).



## I destinatari del Bonus Formazione 4.0

- Personale dipendente
- Lavoratori con contratto di apprendistato
- Altri collaboratori legati all'impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato. In particolare, a questi ultimi, è consentita la partecipazione alle attività formative ma non vengono considerati ai fini del calcolo del credito d'imposta.



## In cosa consiste

- Per le **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **50 % delle spese ammissibili** e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**.
- Nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40 % delle spese ammissibili** e nel limite massimo annuale di **250.000 euro**.
- Infine, le **grandi imprese** possono beneficiare di un credito d'imposta pari al **30 % delle spese ammissibili** e nel limite massimo annuale di **250.000 euro**.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al **60 % nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.



## Cosa finanzia

Ai sensi del suddetto decreto del 4 maggio 2018, danno diritto al credito d'imposta le **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:

- Big Data ed Analisi Dati
- Cloud e Fog Computing
- Cyber Security
- Sistemi Cyber-Fisici
- Prototipazione Rapida
- Sistemi di Visualizzazione e Realtà Aumentata
- Robotica Avanzata e Collaborativa
- Interfaccia Uomo-Macchina
- Manifattura Additiva
- Internet delle Cose e delle Macchine
- Integrazione Digitale dei Processi Aziendali

**Gli ambiti di applicazione sono:**

- Vendita e Marketing
- Informatica e Tecniche
- Tecnologie di produzione

**Non si considerano attività di formazione ammissibili** la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente ed ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

**Sono ammissibili** sia le attività formative organizzate **direttamente dall'impresa** con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno, sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall'impresa a **soggetti esterni**.

In quest'ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate a:

- **soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa
- **università**, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
- soggetti accreditati presso i **fondi interprofessionali**
- soggetti in possesso della **certificazione di qualità** in base alla disciplina europea
- **Istituti tecnici superiori** (novità 2020)

Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in **modalità e-learning** (on-line), a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

### In particolare:

- devono essere predisposti almeno **4 momenti di verifica** (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell'utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare
- deve essere previsto un momento di **verifica finale** in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.



## Spese ammissibili e misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta si calcola sulle **spese sostenute** nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare) **relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili**, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).

Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di **docente o tutor**. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il **30% della retribuzione complessiva annua del dipendente**.

Sono invece esclusi dall'incentivo i costi delle docenze esterne. Per coprire questi ultimi costi è però possibile, in alcuni casi, sfruttare i finanziamenti che mettono a disposizione i **fondi interprofessionali**, i bandi del **Fondo Sociale Europeo (FSE)** e i contributi degli enti paritetici, che possono arrivare a coprire anche il 100% del costo della docenza.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

- **300.000 euro** per le piccole imprese
- **250.000 euro** per le medie e grandi imprese.

## Maxi bonus

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus, per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Ai sensi di tale decreto, la **categoria dei lavoratori dipendenti svantaggiati** comprende i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) **non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR
- b) hanno un'età compresa tra i **15 e i 24 anni**
- c) non hanno conseguito un **diploma di istruzione secondaria superiore** o una **qualifica** o un **diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale** sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a)
- d) hanno compiuto **50 anni** di età
- e) hanno compiuto **25 anni** di età e sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno **una o più persone a carico** ai sensi dell'articolo 12 del TUIR
- f) sono **occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna**, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato
- g) appartengono alle **minoranze linguistiche** storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

Appartiene alla categoria di **lavoratori molto svantaggiati** qualunque lavoratore che:

- i. è **privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito**, come definito alla lettera a)
- ii. è **privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito**, come definito alla lettera a) e appartiene a una delle categorie di cui alle **lettere da b) a g)**.



## Come richiedere il credito d'imposta formazione

Al fine di poter usufruire del credito d'imposta per attività formative, l'ammontare del credito dovrà essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** (nel quadro RU del Modello Unico), ed utilizzato esclusivamente in **compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Per il 2020, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle "tecnologie 4.0" **non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali**.

Rimangono fermi tutti gli altri adempimenti. In particolare, come stabilito dal decreto del 4 maggio 2018:

**1. È necessario conservare:**

- a. una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
- b. i **registri** nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno
- c. l'ulteriore **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.

**2. I costi devono essere certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010. Per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo **non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro**, fermi restando i limiti massimi annuali.

**3.** Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare una **comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico**, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).



## Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti).

Nel 2020, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020:

- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla **condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- il credito d'imposta non può formare oggetto di **cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale

## Sintesi delle principali novità

	FINO AL 31/12/2019	2020
<b>Soggetti beneficiari</b>	Tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.
<b>Soggetti formatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formatori interni: personale dipendente ordinariamente occupato in uno dei seguenti ambiti aziendali: Vendita e marketing, Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione.</li> <li>Formatori esterni: soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma, Università, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione</li> <li>provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa               <ul style="list-style-type: none"> <li>università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate</li> <li>soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali</li> </ul> </li> <li>soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea               <ul style="list-style-type: none"> <li>Istituti tecnici superiori.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Massimali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese</li> <li>40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le medie imprese</li> <li>30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 200.000 euro, per le grandi imprese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese</li> <li>40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese</li> <li>30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.</li> </ul>
<b>Vincolo accordo sindacale e territoriale</b>	Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, lo svolgimento delle attività formative deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.	Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
<b>Comunicazione</b>	—	Adempimento non più necessario.